



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ¹²..... DEL - 5 FEB. 2013

OGGETTO: A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale.
2° semestre 2012.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

- VISTO l'art. 63, comma 1° del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in base al quale: *"ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende..."*;
- RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall'Accordo Integrativo Regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30.12.2005;
- RICORDATO che, ai sensi del 1° comma dell'art. 15 del vigente A.C.N., il citato Accordo Integrativo Regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell'Accordo Collettivo Nazionale in esame;
- DATO ATTO che la graduatoria unica regionale per la medicina generale valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2011 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 23 dicembre 2011 e successivamente integrata con la pubblicazione nel BURV n. 34 del 27 aprile 2012;
- PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. della Regione Veneto per il 2° semestre 2012, elencati nel prospetto riepilogativo (**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;
- VISTO il vigente A.C.N., il quale nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all'art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali;
- VISTO l'Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto adottato con D.G.R. n. 4395 del 31 dicembre 2005 con il quale si è stabilito, in attuazione dell'art. 63, comma 2 lett. a) del sopraccitato A.C.N., che l'attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dalla disciplina di seguito richiamata;
- VISTO il comma 7 dell'art. 16 del vigente A.C.N., come integrato per la disciplina in oggetto dal citato Accordo regionale integrativo, il quale dispone che l'attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999);

- RILEVATO** che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare di quanto disposto dall'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi solo per trasferimento;
- RICORDATO** che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall'Azienda U.L.S.S. 6 di Vicenza, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente A.C.N.;
- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 63, comma 3 del vigente A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento, all'Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** al presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
- RICHIAMATO** il decreto del Segretario regionale alla sanità n. 121 del 12 ottobre 2011 “ Conferimento di delega ai responsabili di Unità Complessa e di Servizio, afferenti la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, per la sottoscrizione di atti e proposte di provvedimenti – riforma del decreto n. 44/2011”.

D E C R E T A

1. di pubblicare, come previsto dall'art. 63 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai fini del trasferimento o del conferimento di incarichi a tempo indeterminato, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi al 2° semestre 2012 individuati dalle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. della Regione Veneto, elencati nell'**Allegato A)**, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 63, comma 3 del vigente A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento, all'Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** del presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
3. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare dell'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel B.U.R. in forma integrale.

IL DIRIGENTE
U.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE
Dr. Renato Rubin
(F.to)